

Paolo GHERRI

1. ELEMENTI INTRODUTTORI. 2. LA DIGNITÀ BATTESIMALE. 3. IL GOVERNO ECCLESIALE. 4. GLI ATTI DI GOVERNO ECCLESIALE. 5. ATTI DI GOVERNO COME GARANZIA E CURA DEI *MUNERA* BATTESIMALI. 6. *MUNERA* BATTESIMALI ED ECCLESIALITÀ. 7. DIGNITÀ DEI FEDELI E ASSOLUTIZZAZIONE DEI DIRITTI. 8. PER UN AGGIORNAMENTO DEL PARADIGMA DI RIFERIMENTO.

Il *governo ecclesiale* costituisce uno dei temi più ampi che la Canonistica ha cercato di affrontare negli ultimi decenni, soprattutto da quando è diventato possibile parlare anche nella Chiesa di un vero “Diritto amministrativo”.

La questione diventa evidente quando, come nella presente circostanza, si riesca a distinguere tra ciò che riguarda il *governo ecclesiale*-come-tale e ciò che riguarda gli *atti* di tale governo, come il titolo del presente contributo cerca di evidenziare. Al tempo stesso, la volontà di prendere le mosse dalla *dignità battesimale* di coloro che sono partecipi della dinamica relazionale chiamata *governo ecclesiale*, suggerisce qui una prospettiva a *tre livelli* piuttosto inusuale in dottrina, ma potenzialmente utile in questa sede.

1. ELEMENTI INTRODUTTORI

Pare facilmente comprensibile la percezione che (1) *dignità* battesimale, (2) *governo ecclesiale* e (3) *atti* di governo ecclesiale, costituiscano tre differenti oggetti d'interesse, tanto strettamente legati, quanto anche capaci di specifica autonomia, sebbene non indipendenza. Come potrebbe capitare guardando (1) un litorale marittimo, (2) un paese sul litorale, (3) un edificio di quel paese: ciascuno osservabile in sé e per sé, sebbene mai effettivamente isolabile... come il Cristo redentore sul Pan di Zucchero, che è se stesso solo in quel luogo... ma anche la vista dell'intera costa di Rio de Janeiro non può prescindere da quella presenza.

Ne deriva la necessità di *collocare* ogni cosa al proprio posto, all'interno delle sue giuste *coordinate* ma, soprattutto, *proporzioni*, per evitare che letture dei singoli elementi estranee al loro contesto finiscano per sottrarre contenuto agli stessi singoli elementi...

È in quest'ottica che l'*atto di governo ecclesiale* deve ricevere la propria comprensione partendo non dalla sua generica identità tecnica di “atto amministrativo” ma di *intervento* che coinvolge costitutivamente la dignità del suo *destinatario* in quanto battezzato (o, almeno, persona in casi particolarissimi¹); senza ignorare neppure come una *grande* parte degli *atti di governo* non coinvolga affatto i fedeli in quanto *soltanto battezzati*, ma riguardi *specifici fedeli* caratterizzati da peculiari appartenenze, come quelle derivanti dal Sacramento dell'Ordine o dalla Professione religiosa, o dallo svolgere qualche Ufficio o funzione nella Chiesa (cfr. Can. 1398 §2).

La proposta dei tre livelli di approccio richiede una previa *explicatio terminorum*.

¹ Si pensi ai casi, seppure rari, in cui l'attività di governo ecclesiale coinvolga un non battezzato, come potrebbe accadere in ambito contrattuale o giuslavoristico.

- La prima esplicitazione riguarda l'amplessimo concetto di "atti di governo": una categoria che, soprattutto in rapporto sia (1) al governo ecclesiale nella sua ampiezza, sia (2) alla dignità dei fedeli nella sua radicalità, sfugge alle micro-categorie tecniche ordinariamente utilizzate in ambito amministrativistico, cioè, gli istituti giuridici indicati come "atti amministrativi singolari" dei Cann. 35-93.
Per questo nel presente approccio pare più efficace suddividere i generici atti di governo ecclesiale in (1) *atti di legittimazione* e (2) *atti di organizzazione*: due macro-categorie che permettono con maggior immediatezza d'indicare gli atti che rispondono ad esigenze anche soltanto singolari dei fedeli (= atti di legittimazione), rispetto agli atti che rispondono invece ad esigenze di carattere *istituzionale*, o d'Ufficio (quelli di organizzazione).
- La seconda esplicitazione riguarda il concetto di *governo ecclesiale* nella sua caratterizzazione più peculiare all'interno della Chiesa. Michel Foucault in proposito coniò il termine e concetto di "pastorato"². Per Foucault era chiara la radicale differenza di *presupposti*, di *modalità* e soprattutto di *finalità*, del governo prima biblico e poi cattolico, basato sulla "cura" del popolo e dei suoi membri.
- La terza esplicitazione riguarda il concetto di *dignità battesimale*: anch'esso peculiare dell'ambito ecclesiale e ben poco rapportabile alle diverse esperienze costituzionalistiche del Diritto degli Stati contemporanei.

I tre 'poli' così sommariamente indicati chiedono ora una più specifica illustrazione, in un movimento questa volta dal generale al particolare.

2. LA DIGNITÀ BATTESIMALE

Va innanzitutto preso atto che, per utilizzare adeguatamente il concetto di *dignità*, lo si deve arricchire con qualche ulteriore specificazione, solitamente un aggettivo, come accade per "battesimale" o, più genericamente "umana", come avviene spesso in modo del tutto sottinteso. A ben vedere, infatti, il termine "dignità" senza alcuna ulteriore specificazione indica qualcosa di estremamente astratto e difficilmente tematizzabile, potendosi solo riferirlo ad una generica *esigenza morale* o *sociale* di *rispetto*: la dignità, infatti, si caratterizza per il suo *meritare*, e pertanto, *esigere rispetto*, come tutte le cose che in qualche modo "valgono"³ e finiscono per essere concretamente tutelate o, anche, promosse.

Se quanto così osservato corrisponde a verità, risulta necessario fissare l'attenzione alla specifica 'qualificazione' che di questa dignità si mette in risalto nel Congresso in corso: la sua *derivazione dal Battesimo* cristiano.

In quest'ottica, il canonista avvertito saprà resistere alla tentazione di riferirsi con troppa immediatezza ai Canonici iniziali del Libro II del *CIC* (cfr. Cann. 204-223), per trovare, invece, il necessario riferimento a livello propriamente costituzionale in *Lumen Gentium*, n. 10⁴. È *LG* 10 infatti, ben prima che il Can. 204 o il Can. 208, a porre le basi di ciò a cui fa riferimento la "dignità battesimale" affermando con chiarezza che

«per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito santo i battezzati vengono consacrati a formare una dimora spirituale e un sacerdozio santo, per offrire, mediante tutte le opere del cristiano, spirituali sacrifici, e far conoscere i prodigi di Colui, che dalle tenebre li chiamò all'ammirabile sua luce».

² Cfr. M. FOUCAULT, *Sicurezza, territorio, protezione*. Corso al Collège de France (1977-1978), (P. NAPOLI, trad.), Milano, 2017, 91-183.

³ Scriveva significativamente I. Kant in proposito: «Nel regno dei fini ogni cosa o ha un prezzo o ha una dignità. Ciò che ha un prezzo può essere rimpiazzato da qualcosa di equivalente; ciò che dall'altro lato si innalza su ogni prezzo e dunque non ammette alcun equivalente ha dignità» (I. KANT, *Fondazione della metafisica dei costumi*. Testo tedesco a fronte, [introduzione, traduzione, note e apparati di V. Mathieu] Milano, 1994, 157).

⁴ Cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, *Constitutio dogmatica de Ecclesia: Lumen Gentium*, in *AAS*, LVII (1965), 14-15.

La necessaria attenzione da riconoscere al Battesimo quale vero e proprio elemento costituzionale per la Chiesa nella sua dimensione giuridica impone però due ulteriori considerazioni di espressa natura teologica da anteporre a qualsiasi considerazione o concettualizzazione canonistica e dottrinale.

- Prima di tutto, in un quadro ben più ampio di quello delineato dal Can. 96, va riconosciuto che «i fedeli [...] mediante il Battesimo, sono [...] resi partecipi nel modo loro proprio dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo» (Can. 204), cioè dei *tria munera Christi* che il Signore stesso consegnò alla Chiesa affinché li trasmettesse ai discepoli di ogni tempo e luogo (cfr. *Mc* 16,15; *Mt* 28,19-20). Trattasi di un atto teologico, conseguenza dell'incorporazione del discepolo a Cristo stesso, che diventa membro vivo del suo corpo e, pertanto, partecipe della pienezza del Cristo stesso. Esattamente il fatto che ciascun discepolo sia *destinatario* e *realizzatore* nella propria esistenza dei *tria munera Christi* costituisce il nucleo portante della sua dignità di battezzato.
- La seconda considerazione, ancora espressamente teologica, riguarda la più volte dichiarata *suprema lex in Ecclesia*: la *salus animarum*, cardine sin qui indiscusso dell'Ordinamento giuridico ecclesiale. Tenendo conto di quanto appena esposto in relazione al Battesimo, diventa infatti inevitabile riconoscere il radicale *cambio* di collocazione di tale 'entità', che passa da "fine ultimo" dell'Ordinamento a suo "presupposto"; visto che la salvezza è già stata realizzata e donata da Cristo e trasmessa ad ogni fedele attraverso il Battesimo. La ricaduta sul Diritto canonico è totale poiché suo 'fine' non sarebbe più "far conseguire" la salvezza (attraverso la *cura animarum*), ma "custodire" tale salvezza nella vita dei battezzati, con due conseguenze molto concrete:
1) cambio radicale della funzione del *ministeriale sacerdotium* rispetto alla continuità di quasi 15 secoli;
2) cambio radicale della natura e funzione del governo ecclesiale.

3. IL GOVERNO ECCLESIALE

Un'adeguata presa in considerazione di quanto testé espresso in tema di *dignità battesimale* comporta immediate ricadute sul tema del *governo ecclesiale*⁵, imponendone una radicale rilettura e ridelineazione, che trovano consonanza con la prospettiva del governo ecclesiale visto come *garanzia* e *cura*, in piena corrispondenza alla visione ecclesiale proposta da LG 10, dove il *ministeriale sacerdotium* è al servizio di quello battesimale-comune affinché ogni battezzato, in quanto "discepolo-missionario", dia piena realizzazione ai *tria munera* ricevuti da Cristo stesso attraverso la sua Chiesa (cfr. Can. 204).

Proprio in quest'ottica è necessario prendere atto che, sin dalle proprie origini, la Chiesa ha posto una specifica attenzione alla *garanzia* che essa-stessa *deve offrire* ai credenti in Cristo: come traspare con evidenza dall'attività apostolica nel Nuovo Testamento.

Che il primo delinarsi del governo ecclesiale si sia posto in termini di *garanzia* (= legittimazione), ben prima che di *cura* (= organizzazione), è conseguenza pressoché immediata del crescere stesso della Chiesa apostolica non per via *istituzionale* ma *carismatica*: non, cioè, secondo precisi indirizzi e mandati che 'gerarchicamente' diramavano i propri effetti nel mondo allora conosciuto, ma quasi sempre per la *libera e spontanea iniziativa* di qualche discepolo-missionario, spesso sconosciuto.

Il quadro va anche arricchito con la ulteriore consapevolezza che la maggior parte delle *strutture istituzionali* della Chiesa occidentale è venuta dal popolo, a partire dalle "chiese proprie" in ambito germanico e dalle numerose e crescenti cappelle dipendenti dalle Pievi sparse sul territorio, durante il Medio Evo: in tal modo la

⁵ Precisando che in queste note il riferimento rimane soltanto all'esercizio della potestà c.d. esecutiva, più propria dell'ambito amministrativistico, lasciando escluse sia quella legislativa che quella giudiziale che, ad ogni effetto, concorrono al concetto di governo ecclesiale propriamente detto (cfr. Can. 135), sebbene attraverso Atti di governo del tutto particolari.

Gerarchia ha finito per *istituzionalizzare* ciò che già era stato creato e dotato patrimonialmente dal popolo per sostenere chi avrebbe prestato il proprio servizio (dando così corpo al c.d. sistema beneficiale).

Un'attività istituzionale più diretta – gerarchica anziché popolare – cominciò a prendere corpo solo in corrispondenza delle *grandi eresie popolari* dall'XI sec. (Catari, Poverelli, ecc.) per giungere all'apice con la Controriforma che impose la *rigida territorializzazione* della Chiesa attraverso il reticolo delle Parrocchie, rese obbligatorie dai Padri tridentini⁶ con finalità essenzialmente *legittimanti*, soprattutto in termini di predicazione e celebrazione dei Sacramenti.

Nondimeno – e spesso in sostanziale parallelismo alla forte istituzionalizzazione da parte della Gerarchia – il popolo continuò a esercitare direttamente per altri secoli i propri *munera* battesimali attraverso l'ampissimo e diffusissimo fenomeno delle *Confraternite*, spesso assolutamente autosufficienti anche dal punto di vista culturale (= edifici sacri) e ministeriale (= cappellani), esercitando attraverso la *devozione* il *munus* sacerdotale proprio del Sacramento del Battesimo, a volte anche in aperto contrasto con quello esercitato nella *Liturgia* dai sacri ministri in forza dal Sacramento dell'Ordine. • Non solo il *munus* sacerdotale, tuttavia, vedeva impegnato il popolo credente attraverso le varie Confraternite del ss.mo Sacramento, della Vergine Maria, del santo Rosario e dei Santi, ma anche il *munus* profetico trovò un suo ampio spazio, soprattutto dopo Trento, con le varie Confraternite e pie Unioni per la dottrina cristiana, per la catechesi e simili, per aprirsi poi all'ampio spazio della educazione cattolica nei secoli successivi. • Espressione del *munus* regale era, poi, l'impegno, che oggi definiremmo sociale o politico, nelle vicende mondane, soprattutto attraverso le opere di assistenza sia economica che sanitaria indirizzate alle fasce più povere della popolazione cristiana, fino alle varie espressioni del c.d. cattolicesimo sociale a cavallo tra XIX e XX secolo, anche in campo economico e finanziario in tutta Europa⁷, trainando il grande risveglio del laicato assunto e promosso dall'epoca conciliare.

In questo quadro necessariamente sommario, è facile prendere atto del percorso, spesso contingente (= lotta per le Investiture e Riforma protestante *in primis*), che ha portato lungo il secondo millennio cristiano alla sostanziale *inversione* delle funzioni tra *battezzati* ed *ordinati* e, più ancora, alla *riconfigurazione* del governo ecclesiale in prevalente *organizzazione* e *cura*, rispetto alla precedente *legittimazione* e *garanzia*. Fattore, questo, che contribuisce a evidenziare le difficoltà che continuano a caratterizzare il governo ecclesiale oggi, nell'ancora irrisolta relazione tra la potestà di governo e quella di Ordine.

Elemento collaterale di complessità e sbilanciamento – ad oggi non superato – fu la crescente *contrapposizione* tra laici e chierici, di natura prettamente economica e subordinatamente politica (= potere), impostasi a partire dalla Riforma gregoriana, consolidatasi con Bonifacio VIII e stabilizzatasi col Concilio di Trento: contrapposizione che, proprio in chiave di organizzazione e cura, rese completamente irrilevante il Sacramento del Battesimo rispetto a quello dell'Ordine.

4. GLI ATTI DI GOVERNO ECCLESIALE

Il quadro sollecitato circa il progressivo delinearsi del governo ecclesiale inizialmente come *garanzia* e successivamente come *cura*, permette ora di illustrare con maggiore ampiezza la ripartizione teoretica degli atti di governo ecclesiale secondo l'anticipata distinzione in (1) *atti di legittimazione* e (2) *atti di organizzazione*.

⁶ Cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM TRIDENTINUM, Sessio XXIV: *Decretum de reformatione*, Can. XIII, in G. ALBERIGO ET ALII (edd.), *Conciliorum œcumenicorum Decreta*, ed. bilingue, Bologna, 1991, 768.

⁷ Indicativamente si vedano: R. AUBERT, *Gli inizi del cattolicesimo sociale. La Chiesa nella società liberale e nel mondo moderno*, in L.J. ROGIER - R. AUBERT - M.D. KNOWLES (dir.), *Nuova Storia della Chiesa*, V/1, Torino, 1977, 189-213; S.H. SCHOLL (cur.), *150 anni di movimento operaio cattolico nell'Europa centro-occidentale (1789-1939)*, Padova, 1962.

Senza addentrarsi ora nei tecnicismi delle varie Teorie dell'atto giuridico e dell'atto amministrativo canonico, è possibile rilevare con facilità l'insufficienza dell'individuazione di molti atti amministrativi, Rescritti in particolare, come mere "concessioni di grazia" (cfr. Can. 59) attraverso le quali, per giusta causa, l'Autorità ecclesiale "concede" a qualche fedele quanto non vietatogli in modo assoluto dalla Legge (= Licenze) oppure di non osservare *in casu* un effettivo divieto posto dalla Legge (= Dispense) quando non siano prevedibili ricadute evidenti sul bene comune o l'ordine pubblico ecclesiale.

Allo stesso modo anche l'ampio spazio delle decisioni autonome dell'Autorità ecclesiale (= Provvisioni, Decreti, Precetti) fatica ad identificarsi completamente con una mera discrezionalità, spesso amplissima e pressoché indiscutibile⁸; si pensi a ciò che riguarda il vasto campo della *vigilanza*, alla quale nell'ultimo decennio si sta dedicando specifico interesse da più parti, a partire dal Legislatore universale⁹.

a) Per quanto riguarda gli atti di legittimazione è necessario partire proprio dalla dignità battesimale che vede ogni fedele come autentico portatore dei *tria munera* (cfr. Can. 204), dai quali trae congiuntamente *libertà* ed *impegni*.

- "Libertà" innanzitutto e non semplici "diritti", per quanto 'fondamentali'; anche perché, dal punto di vista strettamente giuridico, le diverse formalizzazioni di "diritti fondamentali" non sono altro che sostanziali affermazioni del "diritto alla libertà di...", non potendosi trattare di veri e propri diritti oggettivi né soggettivi ma di semplici non-impedimenti ad operare in determinati ambiti. Ciò vale anche canonicamente, soprattutto laddove si trovi scritto "*integrum est*" (cfr. Cann. 212 §2; 215; 299 §1), a sancire uno spazio di libertà riconosciuto ai battezzati in quanto tali e prima di qualsiasi successiva ulteriore specifica derivante dai diversi *status* canonici o da Uffici ecclesiastici. Sono proprio queste libertà che permettono ai singoli di scegliere la propria spiritualità, (cfr. Can. 214), il proprio stato di vita (cfr. Can. 219), il proprio modo di portare Cristo al mondo (cfr. Can. 216), senza che nessuno possa intervenire – neppure d'autorità – forzando positivamente una scelta anziché un'altra.

A questo amplissimo spazio delle libertà dei discepoli-missionari corrisponde da parte del governo ecclesiale il gravoso e delicato *compito della garanzia*, principalmente attraverso la *legittimazione* di scelte, attività e condotte dei battezzati, non soltanto per evitare che possano confliggere reciprocamente ma – molto più radicalmente – per evitare il crearsi di *spazi incontrollati di inautenticità* rispetto al Vangelo e alla vita cristiana ed ecclesiale come tali. Proprio al compito di garanzia può facilmente essere ricondotto l'ambito della *vigilanza*, quale legittimazione a posteriori di quanto già (precedentemente) legittimato nei propri inizi.

- Dalla dignità battesimale derivano pure veri e propri "impegni" (= *munera*), più che "obblighi": dal condurre una vita santa, "secondo la chiamata ricevuta" (cfr. Ef 4,1; Can. 210), alla testimonianza del Vangelo e al suo annuncio (cfr. Can. 211), sia individualmente che come comunità radunata intorno al Maestro, fino al sostenere la vita stessa della comunità di fede (cfr. At 4,34-35; Can. 222).

b) In questa prospettiva, non è difficile capire che la semplice contrapposizione di "diritti dei fedeli" da *rivendicare* e "discrezionalità di governo" da *esercitare* non può offrire gli stessi spazi di comprensione e manovra che, invece, emergono con immediatezza nella prospettiva della legittimazione come strumento di *garanzia evangelica ed ecclesiale*.

Tematica completamente diversa è quella riguardante gli *atti di organizzazione* attraverso i quali si provvede a strutturare e far funzionare ciò che ha già consolidato *legittimazione* e *garanzia*, come accade per gli strumenti ordinari della c.d. cura pastorale, Parrocchie *in primis* e Uffici ecclesiastici in genere, senza trascurare le forme associate di vita evangelica che si esprimono negli Istituti di vita consacrata e quanto altro la Chiesa nei vari tempi e luoghi ha formalizzato ed eretto. Lo stesso vale pure per le Associazioni pubbliche di fedeli.

⁸ Cosa che le necessarie valutazioni *in discernendo* spesso mettono in dubbio e finiscono pure per ricusare, sottraendo eseguibilità all'atto stesso.

⁹ Cfr. FRANCISCUS PP., Litteræ apostolicæ motu proprio datæ: *Come una madre amorevole*, in AAS, CVIII (2016), 715-717.

In proposito è necessario riconoscere che si tratta di un ambito affatto diverso da quello precedente, sia (1) poiché le persone coinvolte non lo sono più in ragione del Battesimo come tale ma di uno specifico *status* canonico ad esso successivo, sia (2) poiché le attività ed i gradi originari di garanzia hanno già raggiunto il loro esito, inaugurando un livello di vita ecclesiale significativamente diverso da quello meramente battesimale (stato clericale o di vita consacrata).

La nozione di *atti di organizzazione* alla quale ricondurre non solo ciò che riguarda le persone giuridiche ma, più significativamente, la maggior parte dei Decreti di provvisione degli Uffici ecclesiastici, insieme alle c.d. obbedienze esercitate all'interno di IVC/SVA, esprime adeguatamente questa specifica attività di governo ecclesiale.

5. ATTI DI GOVERNO COME GARANZIA E CURA DEI *MUNERA* BATTESIMALI

Quanto sin qui esposto comporta specifiche conseguenze a livello concreto nella vita ecclesiale e nel suo governo in vari campi, primo tra tutti – oggi – quello dei c.d. Movimenti ecclesiali, Gruppi e Comunità che, con crescente frequenza, prendono corpo in vari luoghi, soprattutto nei contesti di maggior effervescenza della vita ecclesiale. È in questo contesto, infatti, che risultano concentrarsi oggi le maggiori *difficoltà di relazione istituzionale* tra Autorità di governo ecclesiale ed attività che, almeno potenzialmente, esprimono e realizzano i *tria munera* battesimali dei fedeli come tali.

È questa una situazione molto delicata con la quale interfacciarsi dal punto di vista sia delle *modalità* che della *qualità* del governo ecclesiale e che esige un'ampia e prudente attività di *conoscenza, studio, discernimento e guida* da parte delle Autorità ecclesiali, finalizzata alla *verifica* e alla *garanzia* di ciò che molti fedeli vivono, spesso guidati da fattori e dinamiche caratterizzati da spontaneità, emozionalità, socialità che, non di rado, rischiano di prevalere rispetto ad un'*autentica spiritualità evangelica ed ecclesialità*.

Fissando l'attenzione in modo specifico sugli *atti di governo ecclesiale* implicati in queste situazioni ci si rende conto della *fondata difficoltà* che molti Vescovi incontrano nel rapportarsi con tali esperienze poiché non esistono ad oggi strumenti giuridici espressamente finalizzati a gestire questo genere di situazioni, come facilmente constatabile scorrendo i Canoni del *CIC*. Semplicemente, ai Vescovi (ed Ordinari in genere) incombono molti *doveri di vigilanza*, soprattutto in materia sacramentale, liturgica e di insegnamento/predicazione, affinché non si insinuino “abusi” nella vita, nell'insegnamento e nelle pratiche ecclesiali¹⁰. Dall'altra parte stanno le *libertà dei fedeli* rispetto alla propria vita spirituale (cfr. Can. 214) e alle attività indirizzate sia alla propria santificazione (cfr. Can. 210) che all'annuncio del Vangelo (cfr. Can. 211), sia in modo individuale che associato. Al tempo stesso i fedeli hanno il diritto di ricevere dai ministri la Parola di Dio ed i Sacramenti (cfr. Can. 213) facendone anche espressa richiesta, sebbene “opportuna” e mostrando l'adeguata preparazione e disposizione (cfr. Can. 843 §1). Si tratta di due profili che facilmente possono entrare in conflitto a causa dell'evidente squilibrio tra (1) *doveri* degli uni (i Pastori, in genere) e (2) *libertà* degli altri (i battezzati come tali), tra (1) il necessario *ordine* di una Comunità istituzionalizzata e (2) l'irresistibile *creatività* e spontaneità di ciò che irrompe in spazi sociali di fatto illibati.

Varie vicende e cronache contemporanee aggiungono poi elementi problematici spesso marcatamente presenti ma del tutto estranei al Diritto canonico, come sono l'*abuso di coscienza* tra fedeli (anziché da parte di chierici) e *questioni economiche* tra privati (anziché riguardanti beni ecclesiastici).

In realtà, già a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, ci si era posti a livello ufficiale il tema dei “criteri di ecclesialità” da proporre a Movimenti, Gruppi e Comunità quale *soglia iniziale* di ammissione ad una proficua

¹⁰ Cfr. Cann. 84; 305 §1; 392 §2; 436; §1; 501 §3; 528 §2; 1326 §1,2°.

presenza ed attività ecclesiale¹¹. La stessa Santa Sede ha esercitato pressioni per portare almeno i maggiori Movimenti ecclesiali ad esprimere un minimo di formalizzazione, tale da evidenziare ‘interlocutori’ di massima coi quali rapportarsi: è stata l’epoca degli Statuti richiesti a vari Movimenti internazionali, costringendoli di fatto a comportarsi come Associazioni di fedeli, sebbene di Associazioni non si tratti, né possa effettivamente trattarsi. Si è così assistito ad una sorta di ping-pong tra Santa Sede e Movimenti internazionali, reciprocamente desiderosi di ricevere *visibilità* – e derivata *legittimazione* (*sic!*) – senza approdare, tuttavia, ad una prospettiva plausibile di interfacciamento bilaterale: da una parte i Papi convocano i Movimenti e le nuove Comunità, muovendo milioni di persone e riconoscendoli dono dello Spirito santo, dall’altra, i Movimenti accorrono dal Papa per legittimarsi e far poi pressione sui Vescovi locali alle prese con la concretezza e la portata dei problemi non risolti né, forse, risolvibili.

6. MUNERA BATTESIMALI ED ECCLESIALITÀ

Tra le caratteristiche più evidenti nelle situazioni ecclesiali di maggior effervescenza e vitalità dell’ultimo mezzo secolo, sommariamente qualificabili come ‘battesimali’, si possono facilmente individuare elementi riconducibili alle varie correnti dell’amplessimo alveo ‘pentecostale’ ormai assestate nelle aree geografiche più esposte all’influenza della cultura nord-americana (anche indipendentemente dalla componente linguistica, come accade in America latina ed Africa francofona o lusofona): il fenomeno delle c.d. sette, in costante aumento in tutto il mondo. Ciò soprattutto laddove i lunghi percorsi dell’evangelizzazione delle culture si trovano a fare i conti con evidenti scorciatoie, quando non anche veri cortocircuiti, che favoriscono approcci parziali dal punto di vista contenutistico come, p.es., la *Teologia della prosperità* diffusa a partire dall’ambito anglofono e più volte apertamente criticata da Papa Francesco¹², o quella dell’*efficienza esistenziale*, più radicata nell’Africa subsahariana.

Senza addentrarsi ora in questioni più legate alla Teologia, basti evidenziare – da giuristi – come il già illustrato passaggio conciliare da una rigida *societas hierarchica inequalium* ad una ben più flessibile *communitas* o ad un variegato Popolo di Dio abbia repentinamente e, soprattutto, senza adeguata preparazione (teologica e spirituale) di base finito per consegnare a tutti e ciascuno una concezione di *soggettività cristiana* sciolta da qualsiasi elemento e fattore ultra-individuale, rendendo insignificante la dimensione più propriamente ecclesiale. D’altra parte, per condividere esperienze ‘spirituali’ non servono né Istituzioni, né Sacramenti, né ministri: è sufficiente l’esperienza, la sensazione... In questo modo la “vera uguaglianza nella dignità e nell’operare tra tutti i battezzati” (cfr. LG 10; Can. 208) può facilmente rendere concretamente *inutile* la Chiesa in ogni sua pretesa espressione e formalizzazione esterna al battezzato come tale.

In realtà la questione, soprattutto in America latina, è ben più profonda ed articolata poiché strettamente connessa alla locale esperienza della c.d. Teologia della liberazione, soprattutto nella sua declinazione maggiormente ‘teologica’ – anziché socio-politica – espressasi in modo spesso ambiguo nella c.d. “Teologia del popolo”¹³, rimessa in moto dal pontificato bergogliano nei termini più originari ed espliciti di Teologia “dal popolo”. È, questo, un affilatissimo *crinale concettuale* al quale occorre dare specifica attenzione di carattere prettamente teologico a partire dalla presa di coscienza della *strutturale ambiguità* della stessa formula “Teologia del popolo” poiché, in base all’interpretazione grammaticale del genitivo, il popolo sarà *soggetto* (= protagonista) oppure *oggetto* (= tema) di tale Teologia. I due versanti del crinale risaltano nella loro radicale diversità, poiché la

¹¹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Criteri di ecclesialità dei gruppi, Movimenti, Associazioni*, in *Notiziario CEI*, XV (1981), 69-88; IOANNES PAULUS PP. II, *Adhortatio apostolica postsynodalis: Christifideles Laici*, in *AAS*, LXXXI [1989], 393-521, n. 30).

¹² Cfr. A. SPADARO - M. FIGUEROA, *Teologia della prosperità. Il pericolo di un “Vangelo diverso”*, in *La Civiltà Cattolica*, 169 (2018) III, 105-118.

¹³ Per una lettura critica e sistematica dell’ampio fenomeno, più pastorale che teologico, si veda: J.C. SCANNONE, *La Teologia della liberazione. Caratterizzazione, correnti, tappe*, in K.H. NEUFELD (ed.), *Problemi e prospettive di Teologia dogmatica*, Brescia, 1983, 393-424.

“Teologia *dal* popolo” sottende e propone concetti ben diversi da quello *originariamente conciliare* che vede la Chiesa nel suo *divenire*-popolo anziché *provenire* “dal popolo”. Una differenza ben evidente ed intenzionale nei padri stessi della Teologia della liberazione, come scriveva John Sobrino agli inizi degli anni Ottanta:

«La Chiesa dei poveri non è semplicemente ciò che il Vaticano II afferma: la Chiesa come Popolo di Dio».

Per quanto attiene al tema delle presenti riflessioni, va poi osservato che, in realtà, il problema non si pone né a livello di “dignità” dei battezzati, né di loro “diritti” *intra et coram Ecclesia* quanto – ancora una volta e strutturalmente – a livello di *garanzia* dell’*autenticità* dell’annuncio e dell’esperienza cristiani – cattolici, specificamente – proposti e realizzati dai battezzati stessi. È qui, infatti, che scoccano le scintille tra i due ‘poli’ opposti di 1) *libertà* ed 2) *autenticità*, 1) *credenza personale* e 2) *fede cattolica*, 1) *devozione individuale* e 2) *culto ecclesiale*, 1) *pratiche religiose* e 2) *vita sacramentale*...

Ed è proprio a livello di *autenticità* che si pone la questione fondamentale in quest’ambito della vita ecclesiale. Significativamente già LG 12 aveva indicato che «il giudizio sulla loro [dei carismi] genuinità e sul loro esercizio ordinato appartiene a quelli che presiedono nella Chiesa, ai quali spetta specialmente, non di estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e ritenere ciò che è buono (cfr. 1 Tess 5,12 e 19-21)».

7. DIGNITÀ DEI FEDELI E ASSOLUTIZZAZIONE DEI DIRITTI

Si tratta, senza dubbio, di una nuova ‘fase’ dei rapporti tra *singoli* battezzati e Chiesa *tutta*: rapporti fondati non più sulla consapevole *partecipazione* alla *stessa Grazia di salvezza* e sulla *condivisione* della *stessa missione/finalità*, quanto invece sulla *pretesa individuale*, senza alcun effettivo *riconoscimento* dell’altro, né reciprocità, fino anche alla vera contrapposizione, come accade sempre più spesso in tema, p.es., di c.d. *privacy* e trattamento dei dati sensibili. La Chiesa, percepita come ‘altro da sé’ (sul modello dello Stato), deve *dare*, mentre il singolo è del tutto libero di *pretendere e rivendicare*... e questo, non tanto in ragione dell’*identità individuale originaria* (= la dignità umana) ma dell’*identità istituzionale acquisita* (= la dignità battesimale).

È questo un esito della ormai diffusa e generalizzata dinamica di assolutizzazione dei *diritti*, che diventano progressivamente *indipendenti dal* contesto che li ha generati, acquisendo – invece – una vera e propria portata ontologica, divenendo esigibili in sé e per sé, anche senza alcun legame con la propria origine sociale, politica, culturale, religiosa¹⁴.

Le ricadute di questa dinamica sugli Atti di governo ecclesiale che risultino restrittivi nei confronti dei diritti battesimali di qualcuno sono ampie ed evidenti, dovendosi ricondurre ogni e ciascuna situazione e dinamica al doppio orizzonte della *legittimazione* e della *organizzazione* già indicati: sono, infatti, la *coerenza* col Vangelo e l’*autenticità* della vita che ne deriva (= ortodossia ed ortoprassi) a costituire la *ratio* minima e necessaria che la Chiesa, soprattutto attraverso il ministero dei Vescovi diocesani, vuole e deve promuovere e tutelare.

8. PER UN AGGIORNAMENTO DEL PARADIGMA DI RIFERIMENTO

¹⁴ Tendenza, tuttavia, non recepita acriticamente, visto che, p.es., il mondo islamico non recepisce in pienezza quello che altri ‘mondi’ danno invece per indubitato: è la vicenda (poco conosciuta) della “Dichiarazione islamica dei diritti dell’uomo”, proclamata il 19 settembre 1981 presso l’UNESCO a Parigi, resasi necessaria per il fatto che la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo non è compatibile con la concezione della persona e della comunità propria dell’Islam (cfr. *Dichiarazione islamica dei diritti dell’uomo* [Parigi, 19 settembre 1981 – UNESCO], in URL: < <https://www.afsu.it/dichiarazione-islamica-dei-diritti-delluomo-1981/> >, al 15/02/2024).

Il percorso sin qui effettuato offre elementi significativi per proporre in questa sede un approccio differente rispetto a quello del rapporto tra *diritti battesimali* e *governo ecclesiale* all'interno del quale sorgono i diversi "Atti", oggetto delle presenti riflessioni.

Sebbene – e va ribadito – la condizione del *cittadino* nei confronti dello Stato e quella del *fedele* nei confronti della Chiesa siano ontologicamente diverse e non sia possibile – di principio! – alcuna esemplarità, tuttavia le logiche e dinamiche giuridiche a volte permettono efficaci comprensibilità.

In quest'ottica pare utile far riferimento alla dinamica sostanziale che oggi regge in molti Stati il rapporto tra cittadini (ed imprese), da una parte, e le diverse forme ed istanze operative delle c.d. pubbliche Amministrazioni, dall'altra, quando i c.d. privati intendano realizzare qualsiasi tipo di attività in qualche modo *coinvolgente altri soggetti* all'interno dell'Ordinamento, come accade specificamente per commercio e servizi in relazione principalmente a sanità, sicurezza, trasporti, energia, telecomunicazioni, istruzione, ecc. In tali ambiti, infatti, l'iniziativa privata, pur libera di principio e tutelata dal Diritto, travalica il semplice patrimonio giuridico individuale e societario (= diritti, facoltà, libertà, ecc.) per rivolgersi ad *altri soggetti*, generalmente anonimi ed indistinti com'è il c.d. pubblico. Proprio in tale contesto hanno preso corpo le c.d. Autorizzazioni che vari soggetti di natura o funzione pubblica devono rilasciare *a tutela* del c.d. *affidamento* da parte dei potenziali acquirenti o utenti. La dinamica e la logica sottostanti sono evidenti: chi *garantisce* la *qualità minima* e il rispetto degli standard di prodotti e servizi?

In questo contesto è importante rilevare come gli "Atti" che i privati richiedono e che le pubbliche Autorità rilasciano non siano *Provvedimenti* (o disposizioni) in senso proprio: Atti, cioè, d'imperio, contenenti decisioni autonome ed in qualche modo originarie di chi le impone, ma soltanto *riconoscimenti* di *corrispondenza* e/o *conformità* a quanto richiesto dall'Ordinamento a tutela delle dinamiche sociali e giuridiche di base (= *legittimazione*).

Dinamica non dissimile è quella che si realizza all'interno della Chiesa quando l'attività di qualche battezzato (sia individuale, sia associata) coinvolga il "resto" dei battezzati: la generalità dei fedeli, come accade per la maggior parte delle Licenze, Autorizzazioni, Riconoscimenti, Approvazioni e tutti gli altri Atti finalizzati a garantire alla generalità e genericità dei fedeli l'*autenticità* evangelica ed ecclesiale (= *legittimazione*) di iniziative liberamente assunte da singoli e gruppi al di fuori delle attività riconducibili alla c.d. *cura animarum* svolta attraverso le strutture e dinamiche degli Uffici ecclesiastici e del loro esercizio all'interno delle c.d. Comunità gerarchiche (= *organizzazione*)¹⁵. Ciò, evidentemente, nelle materie che la Chiesa ritenga di specifica competenza "pubblica", come la Liturgia, il Magistero, l'insegnamento delle Scienze sacre, la preparazione ai Sacramenti, specialmente l'Ordine, la vita consacrata, senza che ciò confligga di principio con quanto liberamente i fedeli stessi possano operare a norma del Can. 298 in ragione del loro *status* battesimale (cfr. Cann. 204-223). È proprio questo, a ben vedere, l'ambito nel quale sorgono e giungono a conflitto la maggior parte delle istanze che vedono impegnati e spesso contrapposti fedeli ed Autorità nella Chiesa in tema di *governo* propriamente inteso: ciascuno convinto della piena legittimità della propria posizione *di diritto*, da una parte, e *di dovere*, dall'altra, all'interno della *stessa dinamica ecclesiale* alla quale tutti dicono di voler contribuire.

Al tempo stesso, è proprio in questo contesto che le osservazioni proposte partendo dall'ambito statuale possono offrire il loro miglior apporto spostando l'attenzione di base dal *diritto d'iniziativa* dei singoli proponenti al *dovere di protezione* dei tanti potenziali coinvolti: una questione *qualitativa* che si pone ininterrottamente dall'inizio dell'attività proposta (= *legittimazione*), fino ai suoi esiti consolidati (= *organizzazione*).

Si tratta di un vero cambio di paradigma all'interno delle dinamiche intra-ecclesiali: un cambio di paradigma, tuttavia, che si manifesta necessario per salvaguardare prima di tutto ed essenzialmente la *verità* e la *qualità* della vita ecclesiale, alla quale contribuiscono – *proprio modo et propria parte* – sia i battezzati come tali (in virtù del

¹⁵ Cfr. P. VALDRINI, *Comunità*, 18; P. GHERRI, "Comunità gerarchiche": fecondità di una categoria, in V. BUONOMO - M. D'ARIENZO - O. ECHAPPÉ (curr.), *Lex rationis ordinatio*. Studi in onore del prof. Patrick Valdrini, II, Cosenza, 2022, 774-796.

commune sacerdotium) che gli ordinati (in virtù del *ministeriale sacerdotium*) all'interno dell'unica vita e missione ecclesiale.

© Paolo Gherri